

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 2, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 145/2023, Marcozzi, Pasqui, concernente: «Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della costituzione», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 38 del 22 febbraio 2024;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sandro Parcaroli, e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12 del 7 marzo 2024;

Verificato che, nel termine previsto, è pervenuto un pronunciamento contrario;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 7 marzo 2024;

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole condizionatamente alle seguenti modifiche:

1. alcuni indicatori di cui al comma 1 dell'articolo 3 sono indeterminati, e potrebbero rendere difficile l'accertamento da parte degli uffici della loro sussistenza in fase istruttoria:
 - a) eliminare (o modificare) il punto 2) della lettera m) del comma 1 dell'articolo 3 in quanto non chiara l'esclusione dalla non idoneità delle aree a rischio frana P2 e P1;
 - b) specificare, in relazione alla lettera n) comma 1 dell'articolo 3, chi valuta la sussistenza di particolari caratteristiche delle aree tutelate per legge, ai sensi dell'articolo 142 del d.lgs. 42/2004, che le rendono incompatibili con la realizzazione degli impianti (Soprintendenza/Comune/Provincia);
2. la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 ter è abrogata;

- di presentare all'Assemblea legislativa regionale le seguenti osservazioni:

- 1) la normativa di riferimento (d.lgs. 199/2021) limita la competenza delle Regioni all'individuazione delle aree idonee alla installazione di impianti a fonte rinnovabile, gli indicatori di presuntiva non idoneità di cui all'articolo 3 sono da intendere quali elementi da tenere in debito conto nelle valutazioni istruttorie delle istanze, senza che possano in alcun modo essere intesi quali motivi ostativi "a priori" al rilascio delle autorizzazioni o valutazioni positive, né tanto meno motivo di irricevibilità delle istanze;

- 2) in relazione al comma 1bis dell'articolo 1 sembrerebbe che, nel momento in cui saranno adottati tali decreti, la legge regionale in oggetto cesserà di avere applicazione, anche nel periodo che trascorrerà fino alle norme regionali da adottare "in conformità" a tali decreti, ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 medesimo; si chiede di confermare tale interpretazione o specificare meglio;
- 3) dovrebbe essere introdotta una normativa transitoria al fine di chiarire se la nuova legge andrà applicata solo ai procedimenti per i quali l'istanza è presentata successivamente alla data di entrata in vigore o anche a quelli in corso;
- 4) la legge dovrebbe chiarire la permanenza o meno della vigenza della delibera 13/2010 e della d.g.r. 1756/2010, di attuazione del d.m. 10/09/2010 per le aree non idonee per gli impianti fotovoltaici;
- 5) in relazione al comma 2 dell'articolo 3 bis, si ritiene fortemente critico l'obbligo di asservire all'impianto fotovoltaico a terra (anche agrivoltaico), altre zone classificate agricole per una superficie pari almeno a 10 volte l'area occupata dall'impianto medesimo, insistenti sullo stesso territorio provinciale o di province contermini. Tale obbligo, oggettivamente particolarmente oneroso per i richiedenti, non ha nessun riscontro nella normativa statale applicabile ed esporrebbe le autorità competenti (non solo le Province, ma anche i Comuni nel caso di PAS o altri "titoli abilitativi" semplificati previsti dalle norme), a ricorsi giurisdizionali certi, dall'esito probabilmente favorevole ai ricorrenti, con il rischio di ingenti richieste di risarcimento danni;
- 6) chiarire cosa si intende per "processi di urbanizzazione" previsti dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 ter, in quanto potrebbe aprire la realizzazione di impianti fotovoltaici anche nelle aree residenziali.

Il Presidente
F.to Alessandro Gentilucci

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 145/2022, Marcozzi, Pasqui, concernente: «Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della costituzione», nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota assunta al protocollo n. 38 del 22 febbraio 2024;

Udita la relatrice Giorgia Sordoni nella seduta del 6 marzo 2024;

Condivisa la proposta di parere formulata dalla relatrice e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del Regolamento interno del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- a) riguardo all'articolo 3 (Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti) si propone di modificarne il contenuto per renderlo conforme ai criteri stabiliti dal comma 8 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021;
- b) riguardo all'articolo 3 ter (Aree con indicatori di idoneità) non risulta chiaro e sembra introdurre un'ulteriore restrizione rispetto alla chiara indicazione nazionale;
- c) riguardo all'articolo 6 (Disposizioni transitorie e finali) va chiarito perché non è stato mantenuto il comma 4, il quale prevedeva la cessazione dell'efficacia della deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 13/2010;
- d) si segnala che la proposta di legge non facilita la realizzazione di impianti fino alla potenza di 1 MW.

Il Presidente
F.to Luca Talevi

Relazione tecnico finanziaria

Proposta di legge n. 145/22 (testo base) “Norme per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, compreso l'agrivoltaico e su specchi d'acqua” **abbinata ai sensi dell'articolo 89 del R.I.** alla **Proposta di legge n. 140/22** “Norme per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra” e alla **Proposta di legge n. 170/23** “Norme per la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e rurali delle Marche in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, compreso l'agrivoltaico e su specchi d'acqua”.

NUOVA TITOLAZIONE

“Norme transitorie in materia di realizzazione di impianti fotovoltaici in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione”.

Art. 1 (Finalità)

L'articolo enuncia le finalità del provvedimento.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 2 (Campo di applicazione)

L'articolo è soppresso.

Art. 3 (Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti)

L'articolo individua i meri indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti, confermando le aree non idonee già individuate dalla DACR n. 13 del 2010 (Individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra ed indirizzi generali tecnico amministrativi. Legge regionale 4 agosto 2010, n. 12), adottata in attuazione del D.M. 10 settembre 2010.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 3 bis (Valutazione delle istanze)

L'articolo, al comma 1, disciplina le modalità di valutazione delle singole istanze da parte degli enti competenti, in attuazione del principio della “riserva di procedimento amministrativo” sancito dalla Corte Costituzionale (cfr. tra le altre, sentenza n. 177/2021) che richiede una analisi “caso per caso” delle singole fattispecie.

Il comma 2 introduce ulteriori criteri da seguire nell'istruttoria delle istanze di realizzazione di impianti fotovoltaici a terra o agrivoltaici di potenza uguale o superiore ad 1 MWp con riferimento alle zone classificate agricole dagli strumenti urbanistici generali comunali.

I commi 3, 4 e 5 specificano infine il concetto di asservimento nonché il contenuto della relazione agronomica da produrre.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 3 ter

(Aree con indicatori di idoneità)

L'articolo individua, nelle more dell'emanazione dei decreti attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 20 del d.lgs. 199/2021, aree con indicatori di idoneità, in aggiunta a quelle già dichiarate idonee *ope legis* dal legislatore statale nel comma 8 del medesimo articolo. La disposizione normativa inoltre autorizza la Giunta regionale ad individuare, nel prossimo futuro, ulteriori aree in attuazione dei criteri individuati dai decreti attuativi di cui al comma 1 dell'articolo 20, a tutt'oggi ancora non emanati.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 4

(Competenze della Giunta regionale)

L'articolo pone a carico della Giunta regionale l'onere di istituire e aggiornare un registro delle superfici interessate alla realizzazione di impianti fotovoltaici e dei terreni in zona agricola ed oggetto di asservimento; prevede inoltre che le Province ed i Comuni trasmettano alla Giunta regionale le autorizzazioni e le comunicazioni relative agli impianti da installare.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 5

(Clausola valutativa)

L'articolo contiene la clausola valutativa.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 6

(Disposizioni transitorie e finali)

Soppresso

Art. 6 bis

(Invarianza finanziaria)

L'articolo contiene l'invarianza finanziaria

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Invarianza: *la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.*